Conto corrente con la Posta

Anno 79° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 27 gennaio 1938 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1. e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati del relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2316.
Conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1937-XV, n. 1113, relativo all'istituzione di borse di studio presso la Regia università di Roma e presso il Regio politecnico di Torino a favore di studenti che si specializzano nelle discipline minerarie e geologiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 marzo 1937-XV, n. 1113, relativo all'istituzione di borse di studio presso la Regia università di Roma e presso il Regio politecnico di Torino a favore di studenti che si specializzano nelle discipline minerarie e geologiche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2317.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 439, contenente disposizioni aggiuntive alle norme sull'istruzione superiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 439, contenente disposizioni aggiuntive alle norme sull'istruzione superiore, con la seguente modificazione:
Nell'art. 13, alle parole: « alla data del 28 ottobre 1936-XIV » sono sostituite le seguenti: « alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2318.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 maggio 1937-XV, n. 895, relativo alla conferma agli studenti universitari alle armi per esigenze dell'Africa Orientale, delle agevolazioni di cui al R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 36, e al R. decreto 27 aprile 1936-XIV, n. 932, e alla sistemazione degli assistenti universitari incaricati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 maggio 1937-XV, n. 895, relativo alla conferma agli studenti universitari alle armi per esigenze dell'Africa Orientale, delle agevolazioni di cui al R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 36, e al R. decreto 27 aprile 1936-XIV, n. 932, e alla sistemazione degli assistenti universitari incaricati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2319.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1201, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla vedova del senatore Roberto Forges Davanzati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1201, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla vedova del senatore Roberto Forges Davanzati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2320.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1552, recante proroga del termine per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dalle leggi relative al bonificamento dell'Agro Romano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1552, recante proroga del termine per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dalle leggi relative al bonificamento dell'Agro Romano, con la seguente modificazione;

Dopo il 2° comma dell'art. 1 è aggiunto il seguente:

« Nei casi di cui ai precedenti comma, se le opere di bonificamento non saranno eseguite nel nuovo termine, si farà luogo al ricupero della intera tassa esclusivamente a carico della parte tenuta ad eseguire le opere di bonifica in base all'atto assoggettato alla registrazione con il beneficio tributario ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 27 dicembre 1937-XVI, n. 2321.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1599, riguardante la determinazione dei limiti di età per il collocamento nella riserva dei luogotenenti generali, dei consoli generali e dei consoli della M.V.S.N.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1599, riguardante la determinazione dei limiti di età per il collocamento nella riserva dei luogotenenti generali, dei consoli generali e dei consoli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, con la seguente modificazione:

Dopo il primo comma dell'articolo unico è aggiunto il seguente:

« Non sono soggetti ai limiti di età i comandanti generali ed i luogotenenti generali che facciano parte del ruolo speciale ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2322.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, recante la revisione del trattamento dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, nonchè dagli Enti pubblici locali, dalle Opere nazionali, dagli Enti parastatali e dalle Associazioni sindacali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, recante la revisione del trattamento dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, nonchè dagli Enti pubblici locali, dalle Opere nazionali, dagli Enti parastatali e dalle Associazioni sindacali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2323.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1879, concernente previdenza per i mutilati ed invalidi di guerra bisognosi e incollocabili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1879, concernente previdenza per i mutilati ed invalidi di guerra bisognosi e incollocabili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1937-XVI, n. 2324.

Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare le norme relative alla composizione del Consiglio di amministrazione, nonchè della Giunta esecutiva, dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali;

Visti il R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, la legge 2 giugno 1930, n. 733, il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, convertito in legge 7 giugno 1934, n. 1088, e la legge 20 giugno 1935, n. 1250, sull'ordinamento dell'Istituto anzidetto, e successive modificazioni ed estensioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 13 della legge 2 giugno 1930, n. 733, modificato con l'art. 27 del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto è amministrato da un Consiglio composto:

a) di un presidente nominato dal Ministro per l'interno;

b) del direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;

c) del direttore generale per i servizi della Finanza locale del Ministero delle finanze;

d) del fiduciario nazionale dell'Associazione fascista del pubblico impiego;

e) di un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;

f) di un rappresentante della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;

g) di tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista designati dal Ministro Segretario di Stato, Segretario del Partito, di cui almeno due tra le categorie di iscritti.

I membri del Consiglio non designati per ragione del loro ufficio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione costituisce nel suo seno una Giunta esecutiva composta del presidente, del fiduciario nazionale dell'Associazione fascista del pubblico impiego, di due membri effettivi e di due supplenti, con l'incarico di preparare i lavori, di curare la esecuzione delle sue deliberazioni e di provvedere direttamente, nei casi di urgenza, salvo la ratifica del Consiglio stesso.

La Giunta sceglie un vice presidente fra i suoi membri.

In caso di votazione pari, sia del Consiglio che della Giunta esecutiva, il voto del presidente ha la prevalenza.

Venendo a mancare, per qualsiasi causa, uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, questo dovrà, nel più breve termine, provocarne la sostituzione ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 124. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1937-XVI, n. 2325.
Costituzione dell'Ente di colonizzazione della Puglia d'Etiopia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;
Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di porre in atto sistemi di colonizzazione che consentano ad un tempo la messa in valore di terreni ed il trasferimento di famiglie di contadini e di lavoratori dal Regno nell'Africa Orientale Italiana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana e per l'interno, di concerto con il Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, e con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito l'Ente di colonizzazione della Puglia d'Etiopia, che ha lo scopo di promuovere, mediante l'impiego di lavoratori delle Puglie inquadrati in reparti della M.V.S.N., l'avvaloramento agricolo dei terreni che ad esso saranno dati in concessione nel territorio del Governo dell'Harar.

Art. 2.

L'Ente, che ha personalità giuridica e carattere di istituzione pubblica, ha sede in Roma, ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'Africa Italiana.

Art. 3.

Sono organi dell'Ente:
il presidente;
il Consiglio di presidenza;
il Comitato consultivo;
il Collegio dei sindaci.

Art. 4.

Il Consiglio di presidenza è presieduto dal presidente dell'Ente ed è formato:
a) da un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana;
b) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
c) da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
d) da un rappresentante del Ministero delle finanze;
e) da un rappresentante della Corte dei conti;
f) da un rappresentante del Comando generale della M.V.S.N.;
g) da un rappresentante del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;
h) da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
i) da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;
l) da un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;
m) da un rappresentante del Banco di Napoli;
n) da un esperto in materia di colonizzazione, designato dal Ministro per l'Africa Italiana.

Il Comitato consultivo è presieduto dal presidente dell'Ente ed è formato:
a) da un rappresentante del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana;
b) da un rappresentante dell'Ispettorato del P.N.F. per l'Africa Orientale Italiana;
c) da un rappresentante del Governo dell'Harar;
d) da un rappresentante della Federazione dei Fasci di combattimento di Harar;
e) da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
f) da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;
g) da un rappresentante del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

Il Collegio dei sindaci è formato da tre membri, uno dei quali designato dal Ministro per l'Africa Italiana, uno dal Ministro per le finanze ed uno di concerto dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e dal Banco di Napoli.

Il presidente è nominato con decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con il Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato.

I membri del Consiglio di presidenza, quelli del Comitato consultivo e quelli del Collegio dei sindaci sono nominati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, durano in carica due anni e possono essere confermati.

Le attribuzioni del presidente, del Consiglio di presidenza, del Comitato consultivo e del Collegio dei sindaci sono stabilite nello statuto dell'Ente.

Art. 5.

L'opera di colonizzazione, affidata all'Ente ai sensi del precedente art. 1, si svolge nella regione del Cercer, in zona che sarà delimitata con successivo decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

In tale regione l'Ente ha diritto di prelazione nella concessione delle terre che risulteranno disponibili ai fini della colonizzazione, nell'uso dei pascoli e nello sfruttamento delle risorse naturali.

Art. 6.

L'Ente è regolato da uno statuto approvato con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze e con il Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Nello statuto, oltre che le normali provvidenze, sono contenute le norme generali per l'uso delle concessioni terriere a favore dell'Ente, per la scelta delle famiglie, per la orga-

nizzazione ed il trattamento dei militi lavoratori, per l'assegnazione delle terre e la ripartizione degli utili alle famiglie.

Art. 7.

All'Ente è assegnata, per metà dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e per metà dal Banco di Napoli, a titolo di prestito reintegrabile in 50 annualità consecutive a partire dal decimo anno della sua costituzione, la somma di cinquanta milioni di lire, ripartita in sei esercizi consecutivi. Le quote saranno corrisposte all'Ente a partire dall'esercizio in corso e nella misura a scalare di milioni 20, 15, 8, 4, 2, 1, rispettivamente per ciascun esercizio.

Sarà altresì corrisposto all'Ente, dagli enti pubblici amministrativi delle provincie di Puglia, sempre che i rispettivi bilanci lo consentano, e previa autorizzazione del Ministero dal quale gli enti stessi dipendano, un contributo complessivo che non potrà superare i cinque milioni di lire, distribuito in sei esercizi consecutivi, a partire da quello in corso.

Art. 8.

Gli atti ed i contratti stipulati con l'Ente per il raggiungimento dei suoi fini sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a favore dell'Ente sono esenti da ogni tassa.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — STARACE — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 107. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1937-XVI, n. 2326.

Assegnazione straordinaria di L. 250.000 per contributo al Centro italiano di studi americani in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 2027, concernente l'istituzione del Centro italiano di studi americani in Roma;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assegnare al predetto Istituto un contributo annuo di lire 250.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata un'assegnazione straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri di L. 250.000 annue per contributo al Centro italiano di studi americani in Roma a decorrere dall'esercizio finanziario 1937-38, e per quattro esercizi consecutivi.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle conseguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 120. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2327.

Variazioni nei ruoli organici del personale di ragioneria e d'ordine dell'Amministrazione civile dell'interno in dipendenza dell'istituzione di nuovi servizi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le sue successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1058, con cui sono stati approvati i ruoli organici della Amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta l'assoluta necessità e l'urgenza di provvedere alla istituzione di nuovi posti di organico nei ruoli dei gruppi *B* e *C* della Amministrazione civile dell'interno in conseguenza delle aumentate attribuzioni del Ministero stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I seguenti ruoli del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno sono aumentati del numero dei posti a fianco di ciascuno indicato:

Gruppo *B*:

Ragionieri capi di 1ª classe (grado 7°)	N. 3
Ragionieri capi di 2ª classe (grado 8°)	» 5
Primi ragionieri (grado 9°)	» 5
Ragionieri e vice ragionieri (grado 10° e 11°) . .	» 12
Totale . . .	N. 25

Gruppo *C*:

Primi archivisti (grado 10°)	N.	3
Archivisti (grado 11°)	»	6
Applicati (grado 12°)	»	14
Alunni d'ordine (grado 13°)	»	7
Totale	N.	30

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno disposte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, è autorizzato a presentare, di concerto col Ministro per le finanze, il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 122. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2328.

Ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada e modificazione degli articoli 60 e 87 del regolamento della Specialità stessa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il R. decreto 26 novembre 1928, n. 2716; le leggi 24 marzo 1930, n. 537; 8 giugno 1931, n. 836; il R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1554; la legge 8 giugno 1933, n. 757; il R. decreto-legge 18 ottobre 1934 n. 1831, convertito in legge con la legge 1° aprile 1935 n. 612; il R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 280, convertito in legge con la legge 5 giugno 1935, n. 1094; il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1097, convertito in legge con la legge 2 gennaio 1936, n. 16, ed il R. decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2152, relativi alla Milizia nazionale della strada;

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di procedere ad un ampliamento dell'organico della predetta Milizia e di modificare gli articoli 60 e 87 del regolamento per la Specialità approvato col citato R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1554 e modificato con la citata legge 8 giugno 1933, n. 757, e coi citati Regi decreti-legge 18 ottobre 1934, n. 1831, 28 febbraio 1935, n. 280, 4 ottobre 1935, n. 1907, e 29 ottobre 1936, n. 2152;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, col quale è conferita al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella *A* di cui all'art. 1 del citato R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1831, convertito in legge con la legge 1° aprile 1935, n. 612, modificata dall'art. 3 del citato R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1907, convertito in legge con la legge 2 gennaio 1936, n. 16, è sostituita dalla seguente:

TABELLA *A*.

SERVIZIO PERMANENTE.

Ufficiali.

Grado			
Grado 5° o 6°	- Console generale o Console comandante della Specialità	N.	1
» 6°	- Console comandante in 2°	»	1
» 7°	- Primo seniore ispettore amministrativo	»	1
» 7° od 8°	- Primi seniori o Seniori comandanti di gruppo reparti	»	4
» 8°	- Centurioni	»	21
» 10°	- Capi manipolo	»	18

Il comandante della Specialità viene nominato col grado iniziale di console (grado 6°), e dopo sei anni di carica può essere promosso console generale (grado 5°).

Sottufficiali e truppa.

Marescialli maggiori	N.	7
Marescialli capi	»	9
Marescialli ordinari	»	10
Brigadieri e vice brigadieri	»	138
Militi scelti	»	144
Militi	»	546

Nell'organico della Specialità saranno mantenuti disponibili, nei vari gradi, i posti per il ricollocamento in ruolo delle unità collocate fuori ruolo alle dipendenze delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana in base al R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1907, convertito in legge con la legge 2 gennaio 1936, n. 16.

Art. 2.

In via transitoria, ed a parziale deroga dell'art. 60 del vigente regolamento della Milizia nazionale della strada:

a) i primi due posti di capo manipolo da coprire dopo l'entrata in vigore del presente Regio decreto-legge ed entro il quinquennio di cui al R. decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2152, potranno essere conferiti ai candidati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso bandito il 17 marzo 1937 col decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3089/2 (*Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1937-XV);

b) a coprire i successivi quattro posti di capo manipolo che si rendessero vacanti dopo l'applicazione del presente articolo ed entro il quinquennio suddetto sarà provveduto esclusivamente mediante concorso pubblico esterno.

Per le successive vacanze nel detto grado di capo manipolo entro il quinquennio medesimo avrà completa applicazione il citato R. decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2152.

Art. 3.

È abolito l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 8 giugno 1931, n. 836.

L'art. 87 del vigente regolamento per la Milizia nazionale della strada è sostituito dal seguente:

« Il milite arruolato assume la prima ferma di anni tre dei quali due sono considerati di prova. Il biennio di prova è

valevole agli effetti del servizio militare di leva, dell'attribuzione dei premi di rafferma, degli aumenti periodici e della pensione.

« Il milite riconosciuto meritevole di conferma ministeriale dopo il biennio di prova, compiuta la prima ferma in corso, assume poi la successiva ferma di tre anni in tre anni.

« È consentito un ulteriore periodo di esperimento di un anno nel caso in cui il biennio di prova non abbia dato risultati soddisfacenti, computabile anch'esso agli effetti di cui al primo comma ».

Art. 4.

Il Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per i lavori pubblici - Presidente dell'Azienda autonoma statale della strada - procederà con suo decreto ad introdurre nel bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio 1937-38 le variazioni compensative dipendenti dall'applicazione del presente Regio decreto-legge.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 123. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1937-XVI, n. 2329.

Riconoscimento come corpo morale della Cassa di previdenza per il personale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova.

N. 2329. R. decreto 23 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, la Cassa di previdenza per il personale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, viene riconosciuta come corpo morale, e ne viene approvato lo statuto a tutti gli effetti dell'art. 40 del regolamento per la previdenza degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 30 settembre 1937-XV, n. 2330.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa di S. Giuseppe, in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli).

N. 2330. R. decreto 30 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione della Fabbriceria della Chiesa di S. Giuseppe, in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 2331.

Riconoscimento, agli effetti civili, del raggruppamento delle parrocchie di S. Cerbone Vescovo a Montorsaio di Campagnatico e di San Martino Vescovo a Batignano di Grosseto.

N. 2331. R. decreto 21 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Grosseto in data 1° gennaio 1937, relativo alla unione provvissoria della parrocchia di S. Cerbone Vescovo a Montorsaio di Campagnatico a quella di S. Martino Vescovo a Batignano di Grosseto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 30 settembre 1937-XV, n. 2332.

Dichiarazione formale dei fini di n. 4 Confraternite di Paliano (Frosinone).

N. 2332. R. decreto 30 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 4 Confraternite con sede in Paliano (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 gennaio 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale di prestiti « S. Giuseppe » di Cesarò (Messina).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e di mettere in liquidazione la Cassa rurale di prestiti « San Giuseppe » di Cesarò (Messina) secondo le norme previste nel capo VIII del citato testo unico;

Considerato che la situazione dell'azienda predetta rende necessaria l'adozione del provvedimento proposto;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti « S. Giuseppe » di Cesarò (Messina) e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme contemplate dal capo VIII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(250)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 gennaio 1938-XVI.

Conferma in carica del presidente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928-VI che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;
Veduto l'art. 14 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte;
Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina del presidente dell'Istituto predetto per gli esercizi 1938-1939;
Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Decreta:

L'on. ing. Adriano Tournon, senatore del Regno, è confermato presidente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, per gli esercizi 1938-1939.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(252)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1938-XVI.

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un immobile in Savona.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda n. 25285.11.95, del 16 dicembre 1937, con la quale il Regio commissario presso l'O.N.M.I. chiede di essere autorizzato all'acquisto per la somma di L. 27.190 di un terreno di proprietà del comune di Savona, distinto al catasto rustico comunale all'art. 209, n. 1, vol. 6, pag. 227, e con superficie di mq. 1359, necessario per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino di quella città;
Vista la opportunità e la convenienza dell'acquisto;
Visti gli atti;
Visto l'art. 1, comma quarto, del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad acquistare, per la somma sopra determinata, dal comune di Savona, il terreno su distinto, necessario alla costruzione della Casa della Madre e del Bambino di quella città.

Il notaio rogante è tenuto ad accertarsi, sotto la sua personale responsabilità, della proprietà e libertà dell'immobile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 12 gennaio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(306)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1937-XVI.

Approvazione della nuova tabella di riparto in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Caltanissetta agli effetti delle verifiche quinquennali dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 23 aprile 1930-VIII, n. 122, ed al quale fu approvato il prospetto di riparto, in cinque gruppi, dei Comuni della provincia di Caltanissetta, agli effetti delle verifiche quinquennali dei terreni;
Ritenuta la opportunità di modificare tale prospetto, per stabilire un ordine diverso di successione dei detti gruppi, conformemente alla nuova tabella di riparto qui annessa;

Decreta:

È approvata l'annessa tabella di riparto in 5 gruppi dei Comuni della provincia di Caltanissetta agli effetti delle verifiche quinquennali dei terreni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

Tabella indicante la ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Caltanissetta, agli effetti delle verificazioni quinquennali.

Anno 1938

Acquaviva Platani	Mussomeli
Campofranco	Sutera
Milena	

Anno 1939

Bompensiere	S. Cataldo
Marianopoli	S. Caterina Villermosa
Montedoro	Vallelunga Pratameno
Resuttano	Villalba

Anno 1940

Caltanissetta	Serradifalco
Delia	Sommatino

Anno 1941

Mazzarino	Riesi
Niscemi	

Anno 1942

Butera	Gela

Roma, addì 9 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(323)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1938-XVI.

Modificazioni allo statuto del Patronato nazionale per l'assistenza sociale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto lo statuto in vigore del Patronato nazionale per l'assistenza sociale approvato con decreto Ministeriale 13 luglio 1935-XIII;
Veduta la istanza in data 27 novembre 1937, con la quale il presidente del Patronto chiede l'approvazione della modifica dell'art. 5 dello statuto predetto;
Sentito il Segretario del P. N. F.;

Decreta:

Articolo unico.

È approvata la seguente modifica apportata all'art. 5 dello statuto del Patronato nazionale per l'assistenza sociale: la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

« *e*) da due rappresentanti del Ministero delle corporazioni, scelti l'uno fra i funzionari della Direzione generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni e l'altro fra quelli della Direzione generale del personale, della previdenza e del collocamento ».

Roma, addì 21 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI.

(324)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, S. E. il Ministro per le finanze, in data 24 gennaio 1938-XVI, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1937-XVI, n. 2036, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1937-38.

(328)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con foglio 19 gennaio 1938-XVI, n. 17345-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2144, recante modificazioni al R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, concernente il perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1937-XVI.

(329)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche tra l'Italia e la Grecia concernente la Convenzione per l'istituzione di linee di navigazione.

Addì 15 gennaio 1938 ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche della Convenzione per l'istituzione di linee di navigazione aerea stipulata in Atene fra l'Italia e la Grecia il 30 giugno 1936.

La Convenzione è stata resa esecutiva col R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1820, convertita nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 52.

(330)

Concessione di exequatur.

In data 23 dicembre 1937-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Thomas I. Ress, console generale di Gran Bretagna alla residenza di Milano.

(313)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 17

del 22 gennaio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95 —
Francia (Franco)	62,80
Svizzera (Franco)	439 —
Argentina (Peso carta)	5,57
Belgio (Belga)	3,2125
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,70
Danimarca (Corona)	4,241
Norvegia (Corona)	4,7735
Olanda (Fiorino)	10,588
Polonia (Zloty)	360,25
Portogallo (Scudo)	0,8636
Svezia (Corona)	4,897
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,20
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	72,925
Id. 3,50% (1902)	70,625
Id. 3 % Lordo	52,05
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	69,90
Id. id. 5 % (1936)	94,225
Rendita 5% (1935)	92,95
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,75
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,775
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,775
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,675
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,70
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,80

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « S. Giuseppe » di Cesarò (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti « San Giuseppe » di Cesarò (Messina) ed a mettere in liquidazione la Cassa stessa secondo le norme previste nel capo VIII del citato testo unico;

Dispone:

Il dott. Giuseppe Zingale è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « San Giuseppe » di Cesarò (Messina), ed i signori dott. Salvatore Schifani, Illuminato Franco e dott. Salvatore Virzì sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(251)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Bagheria (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 20 luglio 1937-XV con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa agraria di prestiti di Bagheria (Palermo);
Veduto il proprio provvedimento in data 20 luglio 1937-XV con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;
Ritenuta la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa agraria di prestiti di Bagheria (Palermo) sono prorogate, ai sensi e per gli effetti dei cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, sino al giorno 20 luglio 1938-XVI.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(260)

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Gries (Bolzano), in liquidazione.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, che reca disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 5 ottobre 1936-XIV con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Gries (Bolzano) ed a sottoporre la Cassa stessa alla speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, Capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il proprio provvedimento in data 5 ottobre 1936-XIV con il quale si sono nominati, oltre ai commissari liquidatori, i membri del Comitato di sorveglianza della citata Cassa nelle persone dei signori cav. Gerardo Girardi, rag. Enrico Falanga, rag. Paolo Dalla Torre, Leone Oberrauch e Francesco Grossmann;
Considerato che non potendo più i predetti ragg. Falanga e Dalla Torre accudire all'incarico loro affidato è necessario provvedere alla loro sostituzione nell'incarico stesso;

Dispone:

I signori rag. Giuseppe Maraspata e cav. rag. Vinicio Pieri sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Gries (Bolzano) in liquidazione, in sostituzione dei signori ragg. Enrico Falanga e Paolo Dalla Torre, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(261)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cooperativa di prestiti agrari di Goriano Sicoli (Aquila).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 20 luglio 1937-XV con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale cooperativa di prestiti agrari di Goriano Sicoli (Aquila);
Veduto il proprio provvedimento in data 20 luglio 1937-XV con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza dell'indicata azienda;
Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale cooperativa di prestiti agrari di Goriano Sicoli (Aquila) sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, sino al giorno 20 aprile 1938-XVI.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(262)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Ostuni (Brindisi), di Castelnuovo della Daunia (Foggia) e di Roccanova (Potenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Vedute le proposte del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;

Dispone:

Sono confermati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Tamborrino Alessandro fu Giacinto, per la Cassa comunale di credito agrario di Ostuni, in provincia di Brindisi;
Imperati Antonino fu Luigi, per la Cassa comunale di credito agrario di Castelnuovo della Daunia, in provincia di Foggia;
De Marinis dott. Filippo fu Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Roccanova, in provincia di Potenza.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(264)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Carlantino, di Pietra Montecorvino e di Torremaggiore (Foggia), di Castelluccio Inferiore (Potenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Vedute le proposte del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;

Dispone:

Sono confermati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

De Simone Nicola fu Pasquale, per la Cassa comunale di credito agrario di Carlantino, in provincia di Foggia;

Mimmi Felice di Narciso, per la Cassa comunale di credito agrario di Pietra Montecorvino, in provincia di Foggia;

Ariano Guglielmo fu Felice, per la Cassa comunale di credito agrario di Torremaggiore, in provincia di Foggia;

Taranto dott. Francesco fu Luigi, per la Cassa comunale di credito agrario di Castelluccio Inferiore, in provincia di Potenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(263)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Ostra Vetere (Ancona), di Piglio (Frosinone) e di Loro Piceno (Macerata).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale;

Dispone:

Sono nominati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Gambelli Aldo di Nazzareno, per la Cassa comunale di credito agrario di Ostra Vetere, in provincia di Ancona;

Corbi Francesco fu Ercole, per la Cassa comunale di credito agrario di Piglio, in provincia di Frosinone;

Fusari Umberto di Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Loro Piceno, in provincia di Macerata.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(265)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di San Nicola Baronia (Avellino) e di Cagnano Varano (Foggia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Vedute le proposte del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;

Dispone:

Sono nominati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Iacoviello Francesco fu Felice, per la Cassa comunale di credito agrario di S. Nicola Baronia, in provincia di Avellino;

Radoia Pietro fu Natale, per la Cassa comunale di credito agrario di Cagnano Varano, in provincia di Foggia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(266)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza del Banco Petroniano, con sede in Bologna.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 10 novembre 1937-XVI, che ha revocato l'autorizzazione all'esercizio del credito al Banco Petroniano, società anonima con sede in Bologna, ed ha disposto la messa in liquidazione dell'azienda con le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto il proprio provvedimento in data 10 novembre 1937-XVI, con il quale sono stati nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della Banca suddetta;

Considerato che il prof. Giuseppe Giannantonj, membro del predetto Comitato di sorveglianza, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico affidatogli e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il cav. di gr. cr. on. avv. Giovanni Bortini è nominato membro del Comitato di sorveglianza del Banco Petroniano, società anonima avente sede in Bologna, in sostituzione del prof. Giuseppe Giannantonj, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(267)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS. del Bosco » di Niscemi (Caltanissetta), in liquidazione.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvate con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, che reca disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 12 dicembre 1936-XV con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS. del Bosco » di Niscemi (Caltanissetta) ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 25 ottobre 1937-XIV con il quale il geom. Salvatore Benintende è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suaccennata Cassa;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto geom. Benintende nell'incarico suindicato:

Dispone:

Il prof. Nicola Franco fu Felice è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS. del Bosco » di Niscemi (Caltanissetta) in liquidazione, in sostituzione del geom. Salvatore Benintende, con i poteri e le attribuzioni

contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(268)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Ostra Vetere (Ancona), di Castrocielo (Frosinone) e di Leonessa (Rieti).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Ostra Vetere, in provincia di Ancona; di Castrocielo, in provincia di Frosinone; di Leonessa, in provincia di Rieti;

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(269)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Cassano Murge (Bari), di Palombaro (Chieti), di Castelluccio Valmaggiore e di Volturara Appula (Foggia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Cassano Murge, in provincia di Bari; di Palombaro, in provincia di Chieti; di Castelluccio Valmaggiore e di Volturara Appula, in provincia di Foggia;

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(270)

Autorizzazione alla Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, ad istituire una propria filiale in Nola (Napoli).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad istituire una filiale in Nola (Napoli);

Dispone:

La Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, è autorizzata ad istituire una propria filiale in Nola (Napoli).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(307)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Faeto (Foggia).

Nella seduta tenuta il 16 dicembre 1937-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di presttiti di Faeto (Foggia) il signor prof. Leonardo Rubino è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(331)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di S. Lucia di Fiamignano (Rieti).

Nella seduta tenuta il 16 gennaio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di S. Lucia di Fiamignano (Rieti) il sig. Augusto Meloncelli è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(332)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso ad un posto di geologo capo (grado 7°, gruppo A) nel ruolo dell'Ufficio geologico del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2335, che reca varianti ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;

Vista la nota 11 giugno 1937, n. 7146.15.1-1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di geologo capo (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Ufficio geologico del Corpo Reale delle miniere, fra persone estranee al Corpo stesso in possesso

del diploma di laurea in fisica, conseguita in una Regia università o Scuola equiparata del Regno, le quali comprovino di avere, alla data del presente decreto, esercitato la professione per non meno di otto anni, e dimostrino, mediante pubblicazioni scientifiche o per aver impartito insegnamento a titolo privato o pubblico, in una scuola di grado universitario, di possedere speciali cognizioni nelle discipline geofisiche riferite alla tecnica geologico-mineraria.

Non sono ammesse al concorso le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria, Divisione miniere), i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

1° domanda in carta da bollo da L. 6, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante;

2° estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, non ha superato l'età di anni quaranta.

Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, l'età massima è elevata a 45 anni.

A favore di coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa fascista che risultino iscritti al Partito Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi indicati nei precedenti commi sono aumentati di quattro anni.

I predetti limiti massimi di età sono inoltre aumentati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè però non siano superati complessivamente i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e nei riguardi del personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937-XV, abbiano prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3° diploma originale (o copia autentica) di laurea in fisica conseguita in una Regia università o Scuola equiparata del Regno.

Al diploma di laurea dovrà essere unito un certificato, debitamente autenticato, dei corsi di studio superiori compiuti e dei voti riportati negli esami speciali e negli esami di laurea.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quello tassativamente indicato sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato Impero austro-ungarico;

4° documenti dai quali risulti che il candidato ha esercitato la professione per non meno di otto anni. L'aspirante dovrà inoltre dimostrare, o mediante pubblicazioni scientifiche, o con documenti che comprovino di aver impartito insegnamento a titolo privato o pubblico in scuole di grado universitario, di possedere speciali cognizioni nella geofisica;

5° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

6° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

7° certificato generale del casellario giudiziario;

8° certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi in Roma, da un medico o da un collegio medico di sua fiducia e potrà escludere a suo giudizio insindacabile dal concorso quegli aspiranti che non risultino idonei al servizio;

9° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra e le prescritte dichiarazioni integrative;

10° stato di famiglia da rilasciarsi dal Podestà del comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11° fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

12° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha il domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza almeno nell'anno XV ai Fasci di combattimento, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto. Detto certificato deve contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di Combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, e deve essere vistato dal Segretario, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei due vice-segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero. Il relativo certificato dovrà essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di cui ai due precedenti comma dovranno essere sottoposti alla ratifica del Segretario o del Segretario amministrativo, ovvero di uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i mutilati ed invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

13° gli aspiranti, feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

14° tutti gli altri documenti che il concorrente crederà di esibire a dimostrazione della sua cultura e delle particolari attitudini a coprire il posto cui aspira.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati

I documenti di cui ai numeri 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo, debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno unire oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato da rilasciarsi dal capo dell'Ufficio, presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata.

I concorrenti che già appartengono ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3, 4, 9, 10 e 12 del precedente articolo e copia dello stato di servizio rilasciato e autenticato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 5, 6, 8 e 9 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati da altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare, entro il termine di cui all'art 2, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, entro il termine che sarà loro comunicato direttamente dal Ministero.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà composta:

a) dal direttore dell'Ufficio geologico;

b) da un ispettore generale amministrativo o capo divisione del Ministero delle corporazioni;

c) da un ispettore superiore del Corpo Reale delle miniere;

d) da due professori di Università o di Istituti equiparati, docenti di fisica o nelle discipline geologico-minerarie.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario del ruolo amministrativo centrale di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione esaminatrice, anche agli effetti della determinazione dell'idoneità.

Per stabilire i vari coefficienti di merito la Commissione terrà presente la seguente graduazione dei requisiti posseduti dai candidati:

1° Attività professionale;
2° Pubblicazioni scientifiche;
3° Insegnamento universitario;
4° Servizio prestato presso pubbliche Amministrazioni;
5° Titolo di studio;
6° Altri requisiti e benemerenze.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 7.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni, senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI.

(298)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso ad un posto di chimico capo (grado 7°, gruppo A) nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2335, che reca varianti ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;

Vista la nota 11 giugno 1937, n. 7146.15.1/1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di chimico capo (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere, fra persone estranee al Corpo stesso in possesso del diploma di laurea in chimica conseguita in una Regia università o Scuola equiparata del Regno, le quali comprovino di avere, alla data del presente decreto, esercitato la professione per non meno di otto anni, e dimostrino, mediante pubblicazioni scientifiche o per aver impartito insegnamento a titolo privato o pubblico, in una scuola di grado universitario, di possedere speciali cognizioni nella chimica industriale e merceologica.

Non sono ammesse al concorso le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria, Divisione miniere), i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

1° domanda in carta da bollo da L. 6, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante;

2° estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto non ha superato l'età di anni quaranta.

Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, l'età massima è elevata a 45 anni.

A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa fascista che risultino iscritti al Partito Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi indicati nei precedenti commi sono aumentati di quattro anni.

I predetti limiti massimi di età sono inoltre aumentati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè però non siano superati complessivamente i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e nei riguardi del personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937-XV, abbiano prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3° diploma originale (o copia autentica) di laurea in chimica conseguita in una Regia università o Scuola equiparata del Regno.

Al diploma di laurea dovrà essere unito un certificato debitamente autenticato, dei corsi di studio superiori compiuti e dei voti riportati negli esami speciali e negli esami di laurea.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quello tassativamente indicato sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato Impero austro-ungarico;

4° documenti dai quali risulti che il candidato ha esercitato la professione per non meno di otto anni. L'aspirante dovrà inoltre dimostrare, o mediante pubblicazioni scientifiche, o con documenti che comprovino di aver impartito insegnamento a titolo privato o pubblico in scuole di grado universitario, di possedere speciali cognizioni nella chimica industriale e merceologica;

5° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

6° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

7° certificato generale del casellario giudiziario;

8° certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi in Roma, da un medico o da un collegio medico di sua fiducia, e potrà escludere a suo giudizio insindacabile dal concorso quegli aspiranti che non risultino idonei al servizio;

9° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII a 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra e le prescritte dichiarazioni integrative;

10° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11° fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

12° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha il domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza almeno nell'anno XV ai Fasci di combattimento, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto. Detto certificato deve contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, e deve essere vistato dal Segretario, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei due Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, il relativo certificato dovrà essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per i cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovranno essere rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di cui ai due precedenti commi dovranno essere sottoposti alla ratifica del Segretario amministrativo, ovvero di uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i mutilati ed invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

13° gli aspiranti, feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

14° tutti gli altri documenti che il concorrente crederà di esibire a dimostrazione della sua cultura e delle particolari attitudini a coprire il posto cui aspira.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

I documenti di cui ai numeri 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo, debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno unire oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio, presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata.

I concorrenti che già appartengono ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3, 4, 9, 10 e 12 del precedente articolo e copia dello stato di servizio rilasciato e autenticato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 5, 6, 8 e 9 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita da bollo a data apposto dal Ministero.

Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare, entro il termine di cui all'art. 2, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, entro il termine che sarà loro comunicato direttamente dal Ministero.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà composta:

a) dal direttore dell'Ufficio geologico;

b) da un ispettore generale amministrativo o capo divisione del Ministero delle corporazioni;

c) da un ispettore superiore del Corpo Reale delle miniere;

d) dal direttore del Laboratorio chimico;

e) da un professore di Università o di Istituti equiparati docente nella chimica industriale o merceologica.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario del ruolo amministrativo centrale di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione esaminatrice, anche agli effetti della determinazione dell'idoneità.

Per stabilire i vari coefficienti di merito la Commissione terrà presente la seguente graduazione dei requisiti posseduti dai candidati:

1° attività profesionale;
2° pubblicazioni scientifiche;
3° insegnamento universitario;
4° servizio prestato presso pubbliche Amministrazioni;
5° titolo di studio;
6° altri requisiti e benemerenze.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 7.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni, senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI.

(299)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.